CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Le principali misure di carattere fiscale e relative ai bilanci per le imprese connesse all'emergenza COVID-19 -

19 Marzo 2020

L'emergenza sanitaria internazionale causata dalla diffusione del virus COVID-19 (c.d. "Coronavirus") ha comportato l'introduzione di numerose norme con carattere di estrema urgenza che hanno impattato sia sulla vita sociale dei cittadini italiani sia sull'attività di imprese e lavoratori autonomi.

In particolare, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, è stato emanato il **Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. "Cura Italia"** (di seguito anche il *Decreto*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020 e in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, con il quale sono state introdotte "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Il provvedimento, oltre a prevedere misure a sostegno dei cittadini quali il potenziamento degli ammortizzatori sociali per le imprese (CIGO e CIGS) e bonus e incentivi per le famiglie con figli a carico e per i lavoratori del comparto pubblico e privato, prevede altresì il generale differimento e la sospensione dei principali adempimenti fiscali.
È stata, inoltre, prevista la facoltà per le società di capitali di convocare l'assemblea per l'approvazione dei bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, anziché entro i canonici 120 giorni.
Di seguito si riportano in sintesi le sole misure di carattere fiscale e relative alla facoltà di differimento dei bilanci 2019 e il nuovo calendario delle scadenze fiscali, aggiornato con le modifiche introdotte relativamente ai diversi adempimenti citati.

1 – Approvazione dei bilanci oltre il termine dei 120 giorni

L'art. 106 del D.L. 18/2020 dispone che le società pubbliche e private, le cooperative e le mutue assicuratrici possono convocare le assemblee per l'approvazione del bilancio e per la nomina del CdA, oltre il termine dei 120 giorni previsti dal Codice Civile (art. 2364, c. 2 e 2478-*bis* c.c. rispettivamente per le società per azioni e per quelle a responsabilità limitata), **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**, anche in deroga a quanto previsto dagli Statuti.
Le società possono, pertanto, rinviare la convocazione delle assemblee **fino a fine giugno 2020** (in prima o unica convocazione) e a **fino a fine luglio** (in seconda convocazione) senza obbligo di motivare la scelta intrapresa (fatta eccezione per un richiamo alla disposizione in esame che sarà, poi, inserito nella relazione sulla gestione) e dunque senza la necessità di far adottare una specifica delibera di rinvio agli amministratori entro fine marzo o comunque entro il termine di 120 giorni (cfr. in tal senso la nota di ASSONIME del 18 marzo 2020).
Vengono, inoltre, favorite le possibilità di partecipazione alle assemblee da remoto, attraverso "mezzi di telecomunicazione", anche in deroga allo Statuto sociale e di manifestazione del voto in via elettronica o per corrispondenza. Per le S.r.l., anche in deroga a quanto previsto nell'art. 2479, c. 4, c.c. e alle disposizioni statutarie, viene altresì consentito il voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso.

2 – Rimessione in termini per i versamenti

L'art. 60 del D.L. 18/2020 ha introdotto, salvo quanto specificamente previsto dalle altre disposizioni normative per alcune categorie di contribuenti, una **proroga al 20 marzo 2020** di tutti i versamenti verso le pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza al 16 marzo 2020.

Pertanto, le imprese dovranno versare entro il 20 marzo 2020, a titolo esemplificativo, la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri e registri (cd. **"tassa sui libri sociali"**), la cui scadenza era originariamente prevista per il 16 marzo 2020.

N.B.: In questa sede si segnala che il D.L. 18/2020 fa salvo quanto già previsto dall'art. 1, comma 3, D.L. n. 9/2020, relativamente alla **proroga al 31 marzo 2020** del termine previsto dalla legge per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate e alla consegna ai lavoratori della **Certificazione Unica 2020**.
Inoltre, l'art. 1, comma 1 del D.L. 9/2020 aveva già stabilito che, a decorrere dal 2020, **il termine di presentazione del Modello 730 viene prorogato al 30 settembre 2020**, indipendentemente dalla modalità di presentazione adottata.

3 - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

L'art. 61 del D.L. 18/2020 ha disposto, per alcune categorie di contribuenti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria specificamente identificati nel *Decreto*[1] la sospensione dei versamenti delle **ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**, dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria** in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
I versamenti per tali imprese saranno effettuati in **unica rata senza interessi entro il 31 maggio** (che slitta al 1° giugno considerato che il 31 maggio cade di domenica) o mediante **rateizzazione** fino ad un **massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive, i versamenti possono essere effettuati entro il 30 giugno o, sempre in 5 rate di pari importo, a partire dal mese di giugno 2020.
Sono, altresì, sospesi i termini dei versamenti relativi **all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020** ma non è stato previsto, ad oggi, un termine per la ripresa di tali pagamenti.

4 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

L'art. 62 del D.L. 18/2020 ha stabilito che, per tutti i contribuenti persone fisiche, società di persone e di capitali, enti commerciali e non commerciali, **sono sospesi** tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale **in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.**
Tali adempimenti, tra i quali rientra anche la dichiarazione annuale IVA in scadenza il 30 aprile, potranno essere effettuati **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

---

1 Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Con riferimento ai versamenti, l'art. 62 del *Decreto* specifica che, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nell'esercizio precedente **hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, i versamenti da autoliquidazione relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 marzo 2020 sono sospesi** e dovranno essere effettuati in un'unica soluzione senza sanzioni e interessi **entro il 31 maggio** (che slitta al 1° giugno in quanto il 31 maggio cade di domenica) o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima scadenza.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle **Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**, i termini relativi al versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa in scadenza nel mese di marzo 2020 a prescindere dal volume di ricavi o compensi sono sospesi e dovranno essere effettuati in un'unica soluzione **entro il 31 maggio (che slitta al 1° giugno)** senza applicazione di sanzioni e interessi.

E', infine, previsto che società e professionisti che nel periodo d'imposta precedente **non hanno conseguito ricavi o compensi superiori a euro 400.000,** i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 18 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
In questo caso, i contribuenti che si avvalgono della presente opzione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e saranno tenuti a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno)** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

5 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

L'art. 68 del D.L. 18/2020 ha disposto la **sospensione dei termini** relativi ai versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emessi dall'Agente della Riscossione e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, nonché derivanti da avvisi di addebito emessi dall'INPS, atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali. Tali versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020**.
Viene, inoltre, differito per tutti i contribuenti il termine del 28 febbraio 2020 per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'UE e per la seconda rata del saldo e stralcio.
Tali versamenti andranno effettuati in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020**, che slitta al 1° giugno 2020.

Di seguito si riporta il nuovo calendario delle principali scadenze fiscali a seguito dei provvedimenti per il COVID-19.

Adempimento	Nuova scadenza	Scadenza originaria	Ambito di applicazione	Norma di riferimento
Versamenti tributari e contributivi	**20/03/2020**	16/03/2020	Tutta Italia	D.L. 17.3.2020 n. 18, Art. 60
Adempimenti fiscali	**30/06/2020**	Dall'8.03.2020 al 31.05.2020	Tutta Italia	D.L. 17.3.2020 n. 18, Art. 62
Approvazione dei bilanci societari e possibilità di partecipazione alle assemblee da remoto, anche in deroga agli Statuti	**Entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**	**Entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**	Tutta Italia	D.L. 17.3.2020 n. 18, Art. 106
Presentazione modello 730	**30/09/2020**	23/07/2020	Tutta Italia	D.L 2.3.2020 n. 9 – Art. 1
Termini entro cui l'AdE mette a disposizione per i sostituti d'imposta le comunicazioni 730	**31/03/2020**	16/03/2020	Tutta Italia	D.L 2.3.2020 n. 9 – Art. 1
Consegna C.U. ai percipienti	**31/03/2020**	31/03/2020	Tutta Italia	D.L 2.3.2020 n. 9 – Art. 1

Trasmissione all'AdE delle C.U.	**31/03/2020**	07/03/2020	Tutta Italia	D.L 2.3.2020 n. 9 – Art. 1
Termini entro cui l'AdE mette a disposizione la dichiarazione precompilata	**05/05/2020**	30/04/2020	Tutta Italia	D.L 2.3.2020 n. 9 – Art. 1
Versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria delle categorie di imprese più colpite dall'emergenza sanitaria ai sensi dell'art. 61 DL 18/2010	**01/06/2020, con possibilità di rateazione**	Tra il 2/04/2020 e il 30/04/2020	Tutta Italia	D.L. 17.3.2020 n. 18, Art. 61
Versamento dell'IVA di marzo per le categorie di imprese più colpite dall'emergenza sanitaria ai sensi dell'art. 61 DL 18/2010	**SENZA SCADENZA**	16/03/2020	Tutta Italia	D.L. 17.3.2020 n. 18, Art. 61
Versamento dell'IVA per i soggetti residenti nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	**01/06/2020, con possibilità di rateazione**	Tra l'8/03/2020 il 31/03/2020	Tutta Italia	D.L. 17.3.2020 n. 18, Art. 62
Versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dei soggetti con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro	**01/06/2020, con possibilità di rateazione**	Tra l'8/03.2020 il 31/03/2020	Tutta Italia	D.L. 17.3.2020 n. 18, Art. 62
Versamento delle ritenute d'acconto non operate ai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro	**01/06/2020, con possibilità di rateazione**	Tra il 18/03/2020 il 31/03/2020	Tutta Italia	D.L. 17.3.2020 n. 18, Art. 62
Versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione	**30/06/2020**	Tra l'8/03/2020 il 31/03/2020	Tutta Italia	D.L. 17.3.2020 n. 18, Art. 68
Rata rottamazione ter	**01/06/2020**	28/02/2020	Tutta Italia	D.L. 17.3.2020 n. 18, Art. 68
Rata rottamazione saldo e stralcio	**01/06/2020**	31/03/2020	Tutta Italia	D.L. 17.3.2020 n. 18, Art. 68